

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Notifica effettuata da messo comunale senza autorizzazione: quali conseguenze?

La notificazione di un atto processuale effettuata dal messo comunale senza la specifica autorizzazione del presidente del tribunale prevista dalla L. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 34, come modificato dalla L. 11 giugno 1962, n. 546, non è inesistente ma è affetta da nullità, con la conseguenza che è sanabile non solo a seguito della costituzione in giudizio della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova dell'avvenuta consegna dell'atto.

NDR: in senso conforme si veda Cass. 24812/2005, 2757/2007 e 24124/2009.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 29.3.2018, n. 7788

...omissis...

Ritenuto che

1. xxxx in xxxxx domandando che, in qualità di custode, fosse condannato ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni da lei subiti a seguito della caduta dalla bicicletta avvenuta nel giugno del 1990 e causata da una buca esistente

all'interno di una stradina di collegamento delle varie unità immobiliari del comprensorio.

2. Il Tribunale respinse la domanda ritenendo insussistente il nesso causale fra i danni alla persona riportati dalla parte attrice e la dinamica accertata.

3. La Corte d'Appello di Catanzaro, espletata CTU medico legale, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato la parte appellata (in quella sede contumace), a corrispondere alla Mxxxxx la somma di Euro 28.401,00 oltre accessori e spese.

4. Il Condominio ricorre per la cassazione della predetta pronuncia, affidandosi a tre motivi.

M. ha resistito con controricorso.

Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte ex art. 380 bis c.p.c..

Il Collegio ha deciso che la motivazione sia resa in forma semplificata.

Considerato che

1. Con il primo motivo, deducendo, ex art. 360, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 138,139,170 e 330 c.p.c., e della L. 15 dicembre 1959, art. 34, il Condominio ricorrente, dichiarato contumace nel giudizio d'appello, propone tre separate censure riguardanti la inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto introduttivo, lamentando che: a) l'atto d'appello era stato notificato in luogo diverso da quello dove era stato eletto il domicilio, così come risultante nel giudizio e nella sentenza di primo grado b) la consegna era avvenuta a mani di un collega di studio, persona diversa dal difensore ed c) era stata compiuta dal messo notificatore e non dall'ufficiale giudiziario, senza la prevista autorizzazione del Presidente del Tribunale.

Il motivo è infondato.

Il messo di conciliazione ha notificato l'atto introduttivo del giudizio d'appello in data 30.9.2009 nella nuova sede dello studio del difensore della M. dove, dalla visura presso l'Albo del C.O.A. riferita all'epoca dell'adempimento in esame, egli risultava trasferito (v. anche l'attestazione prodotta dalla controricorrente). Dall'esame della relata di notifica risulta, altresì, che l'agente notificatore ha consegnato correttamente il plico a mani di un collega di studio precisando che la notificazione era avvenuta presso la nuova sede "trasferita in via *omissis*".

La notifica è andata, quindi, a buon fine e deve ritenersi idonea al raggiungimento dello scopo, anche se compiuta dal messo privo di autorizzazione: al riguardo questa Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato che la notificazione di un atto processuale effettuata dal messo comunale senza la specifica autorizzazione del presidente del tribunale prevista dalla L. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 34, come modificato dalla L. 11 giugno 1962, n. 546, non è inesistente ma è affetta da nullità, con la conseguenza che è sanabile non solo a seguito della costituzione in giudizio della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova dell'avvenuta consegna dell'atto (cfr. Cass. 24812/2005; Cass. 2757/2007; 24124/2009).

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 101,102,103,106,331 e 332 c.p.c., ex art. 360, nn. 3 e 4, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di Assitalia Ass.ni Spa, parte del giudizio di primo grado e non evocata in giudizio nel secondo.

Il motivo è fondato.

In senso contrario all'orientamento più risalente portato da Cass. 12942/2007 e Cass. 9080/2013, questa Corte è nuovamente intervenuta (cfr. Cass. SSUU 24707/2015; Cass. 21098/2017) proprio sulla specifica ipotesi, sovrapponibile a quella in esame, di rigetto della domanda principale nel processo in cui la compagnia di assicurazione era stata chiamata in causa in primo grado, e la parte attrice soccombente aveva proposto appello omettendo di convenirla: è stato, al riguardo, affermato che "in ogni caso in cui ha luogo la chiamata in causa del terzo garante, essendo l'effetto della chiamata quello di estendere il contraddittorio sulla domanda principale anche al garante e, quindi, derivandone che la decisione su di essa deve essere pronunciata anche nei suoi confronti, se la domanda stessa viene rigettata ed impugna l'attore, egli deve necessariamente, avendo la chiamata realizzato un litisconsorzio necessario processuale, evocare in giudizio anche il garante. La relazione fra le cause è di inscindibilità per tale ragione e, se il garante non viene attinto dall'impugnazione dell'attore della causa principale, trova applicazione necessariamente l'art. 331 c.p.c." (cfr. da ultimo anche Cass. 25822/2017).

Il Collegio intende dare seguito all'orientamento più recente che condivide pienamente, ritenendo altresì che l'omessa integrazione del contraddittorio da parte del giudice d'appello, dando luogo ad un rilievo officioso, debba essere ricondotta alle inderogabili conseguenze di cui all'art. 331 c.p.c., e configuri, pertanto, un'ipotesi di nullità della sentenza.

3. Il terzo motivo, dedotto ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., artt. 183, 184 e 194 c.p.c., nonché art. 87 disp. att. c.p.c., e concernente la CTU espletata, rimane logicamente assorbito.

4. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione al secondo motivo di ricorso e rinviata alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione per un nuovo esame della controversia, a seguito della corretta integrazione del contraddittorio, alla luce del principio di diritto sopra evidenziato.

La Corte di rinvio deciderà altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

pqm

La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo e, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.